

CAMERA DEI DEPUTATI N. 568

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFFRANCO, BIANCONI

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della competenza legislativa concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia

Presentata il 27 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2001 è stata approvata la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), con la quale sono state notevolmente ampliate le competenze legislative delle regioni. Prima di tale riforma le regioni avevano competenza legislativa su determinate materie, in un quadro generale comunque di netta prevalenza della legislazione statale. In particolare, per le materie non menzionate dall'articolo 117 della Costituzione, la competenza legislativa era di esclusiva pertinenza statale.

Con la riforma del 2001 si è capovolta la prospettiva, per cui l'articolo 117 prevede ora, al secondo comma, una lista tassativa di materie soggette alla potestà legislativa statale e, al terzo comma, un elenco, altrettanto tassativo, di materie

sottoposte alla legislazione concorrente, mentre al quarto comma si prevede che, per le materie di non esclusiva competenza statale o non sottoposte alla legislazione concorrente, la potestà legislativa sia esclusivamente regionale.

Uno dei principali problemi che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha posto è stato quello dell'esatta identificazione delle materie di esclusiva competenza regionale e, in particolare, di quelle definite a competenza concorrente.

Rispetto a tale delicata questione interviene, rendendola più complessa, una particolare condizione strutturale del nostro impianto istituzionale. Nel nostro Paese esiste, infatti, un Parlamento bicamerale tipico di tutti gli Stati federali ma, ad oggi, continuiamo ad avere due Camere identiche, secondo il principio del bicame-

ralismo perfetto, differenti nell'elettorato passivo e attivo, e senza alcuna peculiare differenza in merito alla differenziazione tra la rappresentanza popolare diffusa e quella, invece, degli enti territoriali, differenza tipica di ogni Stato federale.

Al di là del necessario coordinamento istituzionale che deve, responsabilmente, rispondere a criteri di razionalità e di coerenza, necessità alla quale rispondeva almeno in parte il testo di legge costituzionale del 2005, atto Senato n. 2544-D della XIV legislatura (non confermato dal successivo *referendum*), è però altrettanto necessario riflettere in maniera approfondita su quali materie si possano, nell'interesse di tutti i cittadini, affidare alla competenza esclusiva delle regioni, quali a una competenza concorrente e quali, infine, si debbano lasciare coerentemente alla responsabilità esclusiva dello Stato.

In particolare, tale riflessione è necessaria per alcuni settori strategici fondamentali per l'intero Paese, primo fra tutti quello energetico; non a caso, il citato testo di legge costituzionale presentato dal terzo Governo Berlusconi, approvato dalla Camera dei deputati ma non confermato dal successivo *referendum*, proponeva che il settore energetico, in tutti i suoi diversi aspetti — produzione, trasporto, distribuzione, progettazione e creazione di grandi reti — tornasse alla legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'interesse collettivo del Paese, di ciascuna regione e di ciascun cittadino, si può davvero pensare che un settore come quello energetico — strategico a livello continentale e mondiale — possa essere influenzato dalle differenti scelte di ogni singola regione e che le reti per la distribuzione di energia possano essere lasciate all'intervento differenziato di diversi organismi, con il rischio evidente di una mancanza di organicità e di coordinamento di cui pagherebbero tutti le conseguenze?

È noto come la collocazione della materia tra quelle a competenza legislativa concorrente (o ripartita) abbia fin dall'inizio sollevato non poche perplessità per

l'indubbio rilievo nazionale che la politica energetica possiede, cui si aggiunge l'ulteriore constatazione che le innumerevoli implicazioni pratiche ne rendono ardua l'interpretazione.

Non a caso, la Corte costituzionale si è pronunciata in materia di energia in diverse occasioni (tra il mese di giugno e quello di settembre del 2010 con ben tre pronunce), rilevando come essa continui a rappresentare un indubbio elemento di frizione nell'ambito del riparto formale di competenza fra Stato e regioni, così come delineato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In materia energetica confluiscono, infatti, interessi fra loro eterogenei e distinti che possono ricadere sia in ambiti di potestà legislativa statale che regionale, dando luogo a sovrapposizioni e intrecci di competenza. A ciò si deve aggiungere la difficoltà pratica di individuare un criterio discrezionale certo che consenta di discernere i principi fondamentali della materia dalla disciplina di dettaglio, soprattutto nell'evenienza in cui nella materia energetica ricadano oggetti connessi a competenze statali di carattere finalistico, come ad esempio la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

In questo quadro, si è sviluppata in materia negli ultimi anni un'evidente indeterminazione nell'individuazione delle competenze costituzionali, destinata ad alimentare un alto tasso di conflittualità tra Stato e regioni, come dimostra il contenzioso sviluppatosi in materia di energia nell'ambito del quadro *post-ri-forma*.

Con la presente proposta di legge costituzionale, alla luce dell'indeterminatezza creatasi, nonché dei continui ricorsi e sovrapposizioni di competenze maturati, si intende riportare alla competenza esclusiva dello Stato la gestione del settore energetico che appare necessario rimanga, senza mettere in discussione il principio di decentramento, competenza esclusiva dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *s-bis*) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »;

b) al terzo comma, le parole: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; » sono soppresse.

€ 1,00



17PDL0001930